

Il traffico di minori e la Svizzera

Il commercio di esseri umani rappresenta in tutto il mondo una delle attività illegali più lucrative. Ogni anno, ne cadono vittima 2,5 milioni di persone, di cui circa la metà bambini. Anche in Svizzera ci sono bambini che rischiano di finire nella rete dei trafficanti.

Nell'aprile 1999, Maria, ragazza brasiliana di sedici anni, viene introdotta clandestinamente in Svizzera da sua zia con un passaporto falso. La donna aveva conosciuto la ragazza durante un soggiorno in Brasile e l'aveva convinta a raggiungerla a Zurigo, dove la costringe a prostituirsi e a sposare il suo ex marito. Grazie all'aiuto di un cliente, Maria riesce a fuggire e a denunciare il marito e la zia. Quest'ultima viene condannata a una detenzione di dieci mesi sospesi con la condizionale, con l'accusa di promovimento della prostituzione. All'epoca, non era stato possibile comminare una pena maggiore, perché l'articolo 182 del Codice penale svizzero sulla tratta di persone ancora non esisteva.

I bambini vulnerabili sono potenziali vittime

Le potenziali vittime dei trafficanti di persone sono innanzitutto i bambini che vivono in situazioni economiche e sociali difficili. In Svizzera, i gruppi maggiormente a rischio sono i minori che si rendono irreperibili durante la procedura per il riconoscimento del diritto di asilo o in seguito al rifiuto della domanda di asilo e che pertanto vivono nell'illegalità, come pure i minori sfruttati sessualmente a fine di lucro.

La situazione in Svizzera

Una delle destinazioni privilegiate della tratta di persone è l'Europa occidentale. Sebbene sia noto che la Svizzera è tanto un paese destinata



«[La definizione] 'tratta di persone' indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, [...] o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi [...] a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione [...] o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato [...], la schiavitù [...] o il prelievo di organi.»

rio quanto di transito, è difficilissimo valutare le dimensioni del fenomeno, da un lato per la natura del traffico e dello sfruttamento legati agli ambienti criminali, e dall'altro per l'incompletezza dei dati raccolti.

Nel 2001, nel suo rapporto «Tratta di esseri umani in Svizzera» l'Ufficio federale di giustizia stimava un giro di 3000 persone l'anno. Si presume che questa cifra nel frattempo sia aumentata. Per quanto riguarda la tratta di minori, i casi finora noti sono pochi e riguardano bambini provenienti dall'Albania, dal Camerun e dal Brasile.

Legislazione

In materia di tratta di minori, in Svizzera fa stato l'articolo 35 della Convenzione sui diritti del fanciullo, come pure due protocolli facoltativi che affrontano l'argomento: il «Protocollo facoltativo del 25 maggio 2000 alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia», ratificato dalla Svizzera il 19 settembre 2006, e il «Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale concernente la prevenzione, la lotta e la punizione della tratta di persone», ratificato il 27 ottobre dello stesso anno.

L'articolo 196 del Codice penale svizzero, in vigore fino al 2006, si riferiva unicamente al traffico di minori finalizzato allo sfruttamento sessuale. Con la ratifica dei due protocolli facoltativi, nel dicembre 2006 è stato introdotta

«Il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono considerati 'tratta di persone' anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi [di cui sopra].»

Con il termine «bambino» si intende qualsiasi persona al di sotto di 18 anni.

Fonte: l'articolo 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale [New York, 2000] concernente la prevenzione, la lotta e la punizione della tratta di persone, con particolare riferimento alla tratta delle donne e dei minori.

to l'articolo 182, che sancisce la punibilità di chiunque faccia commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo. Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, è prevista una pena detentiva non inferiore a un anno. In ogni caso, è pronunciata anche una pena pecuniaria. Il campo d'applicazione dell'articolo 182 del Codice penale svizzero è quindi decisamente più ampio del precedente.

L'operato dell'UNICEF Svizzera

Tra il 2005 e il 2006, l'UNICEF Svizzera, in collaborazione con alcune organizzazioni non governative, ha redatto il rapporto «La traite d'enfants et la Suisse»/«Kinderhandel und die Schweiz» (non tradotto in italiano), che analizza la situazione nel nostro paese, presenta gli strumenti internazionali attualmente a disposizione e fornisce suggerimenti sulle misure da adottare.

L'idea di questo rapporto è scaturita nel corso di una tavola rotonda sulle conseguenze del maremoto sul traffico di minori indetta dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) alla quale ha partecipato anche il Comitato svizzero per l'UNICEF. La bozza del rapporto è stata presentata a diverse organizzazioni non governative e, sotto l'egida dell'UNICEF Svizzera, ne è nata una collaborazione con rappresentanti del centro d'informazione FIZ, l'associazione Humanrights.ch/MERS, la rete ECPAT Svizzera dell'Associazione Svizzera per la Protezione dell'Infanzia, l'Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati, la Fondazione svizzera del servizio sociale internazionale, la Fondazione Terre des hommes - Aiuto all'infanzia e la Fondazione pro juventute. In diversi incontri il testo iniziale è poi stato discusso e ampliato.

Nel novembre 2005, l'UNICEF Svizzera ha presentato il rapporto e i suggerimenti in esso contenuti al DFAE. Sulla scorta di questo documento, il Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) dell'Ufficio federale di polizia sta ora formando un gruppo di lavoro dedicato alla tratta di minori.

Le misure suggerite dal rapporto

Innanzitutto, è necessario un piano d'azione nazionale sui diritti dell'infanzia approvato dal Consiglio nazionale.

Vista la carenza di informazioni affidabili sul fenomeno della tratta dei minori, urge una forma unitaria per la raccolta dei dati.

Le vittime minorenni coinvolte in attività illecite non dovrebbero subire condanne per reato, in quanto non agiscono di propria volontà.

Alle vittime andrebbe garantito, se questa è la soluzione migliore nel loro interesse, il permesso di soggiorno indipendentemente dalla loro disponibilità a collaborare. Le autorità dovrebbero inoltre designare senza indugi un tutore o un curatore. Sia che restino in Svizzera, sia che ritornino al paese d'origine, le vittime devono avere accesso a una consulenza statale competente e a lungo termine, che tenga conto delle contingenze specifiche e del loro sesso.

Il rapporto «La traite d'enfants et la Suisse»/«Kinderhandel und die Schweiz» (non tradotto in italiano) dell'UNICEF Svizzera è disponibile al costo di 10.- CHF.

Per maggiori informazioni sulla tratta di minori, rimandiamo alle note informative «Traffico internazionale di minori» e «Adozioni internazionali».

Comitato svizzero per l'UNICEF

Baumackerstrasse 24

8050 Zurigo

Telefono +41 (0)44 317 22 66

Fax +41 (0)44 317 22 77

info@unicef.ch

www.unicef.ch

Conto postale donazioni: 80-7211-9